

Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 3 frase introduttiva

³ L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1 e 2). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

Art. 33 cpv. 3 (nuovo)

³ Dai proventi sono deducibili le spese comprovate, ma al massimo 10 900 franchi per ogni figlio, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.

Art. 35 cpv. 1 lett. a

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5600 franchi (indice al 31 dicembre 2005); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

¹ FF 2009 4095

² RS 642.11

Art. 36 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

² Per i coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a (indice al 31 dicembre 2005):

	Franchi
fino a 24 500 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	1.—;
per 44 000 franchi di reddito	195.—
e per 100 franchi di reddito in più	2.— in più;
per 50 500 franchi di reddito	325.—
e per 100 franchi di reddito in più	3.— in più;
per 65 200 franchi di reddito	766.—
e per 100 franchi di reddito in più	4.— in più;
per 78 200 franchi di reddito	1 286.—
e per 100 franchi di reddito in più	5.— in più;
per 89 600 franchi di reddito	1 856.—
e per 100 franchi di reddito in più	6.— in più;
per 99 400 franchi di reddito	2 444.—
e per 100 franchi di reddito in più	7.— in più;
per 107 600 franchi di reddito	3 018.—
e per 100 franchi di reddito in più	8.— in più;
per 114 100 franchi di reddito	3 538.—
e per 100 franchi di reddito in più	9.— in più;
per 118 900 franchi di reddito	3 970.—
e per 100 franchi di reddito in più	10.— in più;
per 122 200 franchi di reddito	4 300.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 123 900 franchi di reddito	4 487.—
e per 100 franchi di reddito in più	12.— in più;
per 125 600 franchi di reddito	4 691.—
e per 100 franchi di reddito in più	13.— in più;
per 775 800 franchi di reddito	89 217.—
per 775 900 franchi di reddito	89 228.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

^{2bis} Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, il capoverso 2 si applica per analogia. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 155 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 38 cpv. 2 e 3

² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214 capoversi 1 e 2.

³ Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 212 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Dai proventi sono deducibili le spese comprovate, ma al massimo 12 000 franchi per ogni figlio, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.

Art. 213 cpv. 1 lett. a

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (indice al 31 dicembre 2004); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

Art. 214 cpv. 2 e 2bis (nuovo)

² Per i coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a (indice al 31 dicembre 2004):

	Franchi
fino a 26 700 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	1.—;
per 47 900 franchi di reddito	212.—
e per 100 franchi di reddito in più	2.— in più;
per 54 900 franchi di reddito	352.—
e per 100 franchi di reddito in più	3.— in più;
per 70 900 franchi di reddito	832.—
e per 100 franchi di reddito in più	4.— in più;
per 85 100 franchi di reddito	1 400.—
e per 100 franchi di reddito in più	5.— in più;
per 97 400 franchi di reddito	2 015.—
e per 100 franchi di reddito in più	6.— in più;
per 108 100 franchi di reddito	2 657.—
e per 100 franchi di reddito in più	7.— in più;
per 117 000 franchi di reddito	3 280.—
e per 100 franchi di reddito in più	8.— in più;
per 124 000 franchi di reddito	3 840.—
e per 100 franchi di reddito in più	9.— in più;
per 129 300 franchi di reddito	4 317.—
e per 100 franchi di reddito in più	10.— in più;
per 132 900 franchi di reddito	4 677.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 134 700 franchi di reddito	4 875.—
e per 100 franchi di reddito in più	12.— in più;
per 136 500 franchi di reddito	5 091.—
e per 100 franchi di reddito in più	13.— in più;
per 843 600 franchi di reddito	97 014.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più.

^{2bis} Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, il capoverso 2 si applica per analogia. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 170 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2 lett. 1 (nuova)

² Sono deduzioni generali:

1. le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.

Art. 11 cpv. 1

¹ Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.

Art. 72c

Abrogato

Art. 72l (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera 1 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

² Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera 1 si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

